



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCCSSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/07/2008

=====

ADDI' 25/07/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	NIRRI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Silberto	"
DI STEFANO	Marco	"			"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\*OMISSIS

ASSSENTI: MARRAZZO - COSTA - NIRRI - TIBALDI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 563

Oggetto:

Regolamento Regionale concernente: "Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere".



**OGGETTO:** Regolamento Regionale concernente: "Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere".

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo;

**CONSIDERATO** che in materia di Turismo, le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: "Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che l'art. 23 della L.R. 13/07 prevede che l'individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive sono stabilite nei regolamenti regionali di cui all'art. 56 della stessa legge;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'art. 25 della L.R. 13/07 prevede che i diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive e i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali sono stabilite nei regolamenti regionali di cui all'art. 56 della stessa legge;

**VISTO** l'art. 56 della citata L.R. 13/07 che prevede l'adozione, da parte della Giunta Regionale, di uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c) dello Statuto;

**VISTO** il regolamento regionale concernente: "Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere" formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;



563 25 LUG. 2008 *lu*

**ESPERITA** la procedura di concertazione con le parti sociali;

**ACQUISITO** il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 24.06.08; *l*

all'unanimità

DELIBERA


Di approvare il Regolamento Regionale concernente: "Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere" costituito da n. 13 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

*14 p*

IL VICE PRESIDENTE : F.to Esterino MONTINO

IL SEGRETARIO : F.to Domenico Antonio CUZZUPI

ROMA 21 OTT. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 563 *82*  
DEL 25 LUG 2008



**REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:  
"Disciplina delle strutture ricettive alberghiere"**

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*



**Art. 1**

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive alberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.



## Art. 2

*(Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche )*


1. Sono strutture ricettive alberghiere, di seguito denominate strutture:

- a) gli alberghi;
- b) le residenze turistico-alberghiere;
- c) i motels.

2. Gli alberghi sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze, site in una unica area omogenea di pertinenza. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

3. Le residenze turistico-alberghiere (residences) sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre giorni, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o mini appartamenti, adibiti al pernottamento degli ospiti, con un minimo di quindici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nei residences è consentita la presenza di camere, con il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

4. I motels sono strutture aventi le stesse caratteristiche degli alberghi e ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere di cui dispongono nonché uno standard minimo di assistenza meccanica, di riparazione automezzi e di rifornimento carburanti. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere,



adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prima colazione, servizio bar ed eventuali altri servizi accessori.

5. Le unità immobiliari adibite a strutture recettive alberghiere possiedono la relativa destinazione d'uso ai fini urbanistici e catastali.

ps.  
A. P. M.



### Art. 3

*(Specificazioni aggiuntive)*

1. Le strutture possono assumere, in base alle caratteristiche oggettive possedute o in base ai servizi complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive, che consentono alla clientela di individuare la peculiarità e la complessità dei servizi forniti ovvero la particolare ubicazione delle strutture stesse :

- a) centro benessere, beauty farm o centro estetico, per gli alberghi dotati di attrezzature atte al relax, al riposo, alla meditazione, alla rigenerazione del fisico, all'attività motoria, alla cura del corpo;
- b) centro congressuale, per gli alberghi dotati di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;
- c) ecoalbergo, per gli alberghi in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE);
- d) residenza d'epoca, per gli alberghi o i residences, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicati in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata;
- e) albergo storico, per gli alberghi che esercitano l'attività da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione;
- f) albergo termale, per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali;
- g) albergo balneare, per gli alberghi ubicati non oltre i 150 metri dal limite interno della spiaggia, con annesso stabilimento balneare riservato agli ospiti, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività balneari;
- h) albergo fluviale o lacuale, per gli alberghi ubicati in prossimità di corsi d'acqua o laghi, non oltre i 150 metri dal limite interno della riva, dotati di una zona riservata

PP  
AA  
AA



agli ospiti, in prossimità della riva o che siano provvisti di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività fluviali e/o lacuali;

- i) albergo categoria "lusso", per gli alberghi già classificati a 5 stelle e caratterizzati dalla qualità degli arredi, dalla esclusività dei servizi offerti, dalla presenza di suites in rapporto non inferiore al 5 per cento rispetto al totale delle camere.



**Art. 4**  
*(Requisiti strutturali minimi)*

1. Gli alberghi posseggono tutti i seguenti requisiti strutturali minimi:


- a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;
- b) un locale bagno comune ogni quattro camere, qualora queste siano sprovviste di un locale bagno riservato;
- c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia sprovvista di un locale bagno riservato;
- d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;
- e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili.


2. I residences posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi:

- a) numero di appartamenti adibiti al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;
- b) un locale bagno in ogni appartamento;
- c) un lavabo con acqua corrente, calda e fredda, un frigorifero, una macchina del gas con forno e piano cottura e cappa in apposito locale cucina o in angolo cottura di ogni appartamento adibito all'alloggio degli ospiti ;
- d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;
- e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili.

3. I motels posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi:

- a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;
- b) un locale bagno comune ogni quattro camere, qualora queste siano sprovviste di un locale bagno riservato;

- 
- c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia sprovvista di un locale bagno riservato;
  - d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;
  - e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili;
  - f) un locale officina meccanica, a gestione diretta o mediante convenzione, entro i 200 metri dalla struttura, per gli autoveicoli, entro i 500 metri per i natanti;
  - g) una stazione di rifornimento dei carburanti, a gestione diretta o mediante convenzione, entro 1 chilometro per gli autoveicoli, ed entro i 500 metri per i natanti;
  - h) i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere.





**Art. 5**  
*(Accessibilità)*

1. Le strutture sono conformi ai parametri edilizi ed igienico-sanitari nonché alle disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire una efficace e massima accessibilità e fruibilità delle stesse.

2. In particolare, sono assicurati:

- a) un servizio igienico accessibile a persone con disabilità in tutti gli spazi comuni od in prossimità degli stessi;
- b) apposite rampe, o soluzioni equipollenti, per l'accesso agli spazi comuni;
- c) un bagno ed una camera appositamente attrezzati e facilmente accessibili ogni venti camere o unità alloggiative;
- d) il trasporto dei bagagli in camera, indipendentemente dal livello di classificazione attribuito alla struttura.



## Art. 6

*(Camera, suite, appartamento e dipendenze)*

1. Le camere sono i locali predisposti per il soggiorno ed il pernottamento della clientela, ai quali si accede direttamente da spazi comuni, o disimpegni o corridoi, mediante porta munita di serratura tradizionale o altri sistemi di chiusura personalizzata.

2. La suite è composta da camera, avente due o più posti letto, da un locale bagno riservato e da un vano soggiorno, contiguo, ma separato e distinto.

3. L'appartamento è una unità alloggiativa e funzionale, composta da uno o più ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura. Qualora l'appartamento sia costituito da un monocale con bagno privato, la superficie dell'ambiente destinato al pernottamento e provvisto di angolo cottura è aumentata, rispetto delle dimensioni di cui all'Allegato A 2, di almeno il 25 per cento per ogni ulteriore posto letto.

4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) per l'alloggio dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, distanti non oltre 100 metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.



## Art. 7

### *(Classificazione delle strutture)*

1. La classificazione delle strutture nonché il riconoscimento di eventuali specificazioni aggiuntive sono effettuati dalla provincia competente per territorio. La classificazione costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 della l.r. n. 13/2007.

2. La provincia, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A10, classifica:

- a) gli alberghi e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5 stelle;
- b) i residences con un numero variabile da 2 a 4 stelle;
- c) i motels e relative dipendenze, in una categoria unica.

3. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le camere posseggano tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa madre;
- b) le camere non possiedano fino a due dei requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, purché assicurino:
  - 1) una saletta per la prima colazione;
  - 2) un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è assicurato dalla casa madre.

4. Qualora le camere non posseggano più di due dei requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, in base ai requisiti posseduti dalle sole camere e dai servizi ivi prestati, alle dipendenze è attribuito il livello di classificazione immediatamente inferiore a quello attribuito alla casa madre.

5. Qualora dalle valutazioni effettuate il livello di classificazione della dipendenza sia al di sotto di almeno due posizioni rispetto a quello della casa madre, la dipendenza mantiene tale livello di classificazione indipendentemente dalla classificazione stabilita per la casa madre.

A GIUNTA  
VINATA

Art. 8


*(Procedura per la classificazione)*

1. Il titolare o il gestore della struttura presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classificazione, nonché per il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive di cui all'articolo 3, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione aggiuntiva richiesti.


2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda provvede alla classificazione ed al riconoscimento della specificazione aggiuntiva richiesta. Durante l'istruttoria il titolare o il gestore della struttura può avvalersi dell'assistenza di soggetti delegati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. La provincia comunica all'interessato e al comune in cui è situata la struttura la classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali variazioni delle stesse.



  
12




## Art. 9

### *(Autorizzazione all'esercizio delle attività)*

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente, ove costituito, con i seguenti allegati:

- a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;
- c) l'atto costitutivo della società ed il verbale dell'assemblea dei soci con il quale si autorizza il legale rappresentante, o un suo delegato, a richiedere l'autorizzazione all'esercizio delle attività;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali in cui si svolge l'attività ricettiva;
- e) una dichiarazione, asseverata da tecnici abilitati, attestante la conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza ed, in particolare, quella relativa :
  - 1) al superamento delle barriere architettoniche;
  - 2) alla prevenzione degli incendi, per le strutture con una capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto;
  - 3) al rispetto dei limiti acustici;
  - 4) alle norme igienico sanitarie;
  - 5) alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- f) planimetria, anch'essa asseverata da tecnici abilitati, da allegare alla dichiarazione di cui alla lettera e), redatta in scala opportuna, con l'indicazione della superficie utile, la destinazione d'uso di ogni vano, l'altezza ed il numero dei posti letto;



g) copia della domanda per l'attribuzione della classificazione presentata alla provincia competente;

h) nel caso sia prevista l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati, copia della dichiarazione di inizio di attività presentata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2006, n. 275 concernente l'approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.


2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, rilasciata dal comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 26 della l.r. n. 13/2007, contiene:

- a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
- b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
- c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura nonché dei servizi accessori offerti;
- d) la classificazione attribuita nonché la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta;
- e) l'indicazione del periodo di apertura, stagionale o annuale;
- f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, quello di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati.

3. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lettera a).

4. Il titolare o il gestore della struttura provvede:

- a) a comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse;
- b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.





5. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al comune i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso dell'apertura e della chiusura.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.



**Art. 10**  
*(Denominazioni)*

1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.

3. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa.



## Art. 11

*(Insegna, targa e altri obblighi informativi)*

1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale ed in modo ben visibile all'esterno l'insegna, provvista di illuminazione notturna, recante l'esatta denominazione della struttura stessa.

2. Sulla facciata principale, in prossimità dell'entrata, è, altresì, apposta, con le specifiche tecniche di cui all'allegato A10, una targa recante la denominazione della struttura, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione attribuita nonché l'eventuale specificazione aggiuntiva.

3. All'interno di ogni struttura, nella zona di ricevimento dei clienti, sono esposte in modo ben visibile:

- a) l'autorizzazione all'esercizio;
- b) la tabella delle tariffe;
- c) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente.

4. Il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura è indicato sulla carta intestata, in ogni opuscolo o messaggio pubblicitario relativo alla struttura stessa.



## Art. 12

*(Verifica della soddisfazione dell'ospite negli alberghi)*

1. Al fine di migliorare il sistema di ospitalità del territorio e fornire un'offerta turistica alberghiera più qualificata in grado di soddisfare le più diversificate esigenze in ordine al comfort delle strutture e all'efficienza dei servizi, gli alberghi si dotano di uno o più sistemi di verifica della soddisfazione dell'ospite, secondo i sistemi valutativi di cui all'allegato A2. L'adozione di tali sistemi è facoltativa per gli alberghi con livello di classificazione inferiore a quattro stelle.

2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa vigente e secondo procedure da concordare con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono essere utilizzati dall'Osservatorio regionale del Turismo di cui all'articolo 20 della l.r. 13/2007 al fine di permettere un costante monitoraggio della qualità della soddisfazione dei turisti e fornire alle imprese elementi utili alla programmazione delle loro attività.

**Art. 13**  
*(Disposizioni transitorie)*

1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che intenda richiedere una classificazione diversa da quella già attribuita, presenta alla provincia competente per territorio, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 1, domanda per la variazione della classificazione posseduta,


2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla nuova classificazione, dandone comunicazione al comune competente e all'interessato.

3. Nelle more della nuova classificazione le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ritenga che la struttura stessa mantenga la classificazione già attribuita, lo dichiara alla provincia competente per territorio mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti. La provincia, anche procedendo ad eventuali accertamenti, conferma la classificazione precedentemente attribuita e la comunica al comune competente e all'interessato. Nelle more della conferma le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

5. Il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che intenda mantenere la classificazione già attribuita, ma che non sia in possesso di tutti i requisiti minimi per la stessa previsti, può chiedere alla provincia competente di mantenere quella classificazione, impegnandosi ad effettuare gli adeguamenti necessari entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Per le strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in deroga alle misure previste per la superficie delle camere, è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già





classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a 4 o 5 stelle. Analoga riduzione di superficie è consentita per i locali comuni di ricevimento di cui all'Allegato A 3.


7. Per le strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano attualmente sprovviste, la superficie delle camere può essere ridotta nelle misure indicate al comma 6 .


8. Nelle strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono fatte salve le dimensioni dei servizi igienici delle camere qualora, per motivi strutturali e tecnici, non possano adeguarsi alle superfici previste dal presente regolamento.

## Art. 14

*(Abrogazioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 13/2007 e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di strutture ricettive alberghiere:
  - a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive);
  - b) il regolamento 4 marzo 1985, n. 1 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");
  - c) il regolamento 4 marzo 1985, n. 2 (Modifica dell'articolo 6 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, concernente: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53");
  - d) la legge regionale 28 luglio 1988, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");
  - e) il regolamento 28 luglio 1988, n. 5 (Modifiche del regolamento 4 marzo 1985, n. 1 e del regolamento 4 marzo 1985, n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");
  - f) l'articolo 23 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53.






ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

A1		PRESTAZIONI, SELEZIONE DEL PERSONALE, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA							
CLASSIFICAZIONE		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso		
1.01.a	Servizio ricevimento, portineria, H	12	12	16	18	24	24		
1.01.b	Lingue straniere correttamente parlate			1	2	3	3		
1.02	Portiere di notte	*	*	*	X	X	X		
1.03	Custodia valori (% Cassaforti nelle Camere)			50%	80%	100%	100%		
1.04	Trasporto bagagli				X	X	X		
1.05.a	Prima colazione			X	X	X	X		
1.05.b	in sala comunque destinata				X	X	X		
	in camera a richiesta								
1.06.a	Durata Servizio Bar	*	*	12	16	16	16		
1.06.b	H in loc. ad altro uso H di servizio in camera			12	16	24	24		
1.07	Servizio ristorazione					X	X		
1.07	Divise differenziate per ogni servizio				X	X	X		
1.08	Cambio biancheria bagno	giorni alterni	giorni alterni	giornaliero	giornaliero	giornaliero	giornaliero		
1.09	Cambio biancheria letto	ogni 3 notti	ogni 3 notti	giorni alterni	giornaliero	giornaliero	giornaliero		
1.10	Servizio lavanderia striaeria				riconsegna entro 24 H	riconsegna entro 12 H	riconsegna entro 12 H		
1.11	Servizio pulizia camere e/o locali accessori	giornaliero	giornaliero	giornaliero	giornaliero	due volte al giorno*	due volte al giorno*		
1.12	Servizio parcheggio in autorimessa o convenzionato					X	X		

NOTE:



1.01 - Servizio ricevimento, portineria e informazioni assicurato in ore (H) da personale "addetto", ovvero da persona/e (titolare, dipendente, coadiuvatore) assegnata ad uno specifico servizio in via esclusiva che non può essere impegnata contemporaneamente e stabilmente in altri servizi.
1.02 * - In alternativa al Portiere di Notte: addetto disponibile a chiamata in servizio all'interno della struttura
1.03 * - In alternativa cassaforte all'interno della camera
1.05.b - Sala comunque destinata al servizio di prima colazione, che fuori degli orari previsti viene dedicata ad altre attività e/o servizi compatibili.
1.06.a* - In alternativa al servizio bar per gli alberghi ad 1 o 2 stelle è obbligatorio un punto ristoro costituito da distributori automatici di alimenti e bevande calde e fredde.
1.11* = in alternativa una volta al giorno con riassetto pomeridiano
1.12 - Servizio di parcheggio e autorimessa per veicoli della clientela a cura del personale addetto, in garage dell'esercizio o in garage convenzionato assicurato: 24 ore su 24 per i 5 stelle e 5 stelle lusso;
1.08 e 1.09 = i requisiti minimi non riguardano alberghi che abbiano adottato sistemi di Ecolabel o Certificazioni Ambientali e che agiscono con regole ecologiche o in caso di diverse ed esplicite scelte dell'ospite a tutela dell'ambiente



**IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE**

A2	CLASSIFICAZIONE										
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso					
2.01.a	8 mq.	8 mq.	8 mq.	9 mq.	9 mq.	9 mq.					
2.01.b	14 mq.	14 mq.	14 mq.	15 mq.	16 mq.	16 mq.					
2.01.c	Dimensionamento minimo locali accessori per Suite						9,8 mq.				
2.01.d	camere al netto della stanza da bagno						12 mq.				
2.01.e	X	X	X	X	X	X					
2.01.f	6 mq.	6 mq.	6 mq.	6 mq.	6 mq.	6 mq.					
2.02	*	**	***	X	X	X					
2.02.a	3 mq.	3 mq.	3 mq.	4 mq.	4 mq.	4 mq.					
2.03.a	% min rispetto al tot. camere						5%				
2.03.b	% max rispetto al tot. camere solo ad incremento per il raggiungimento della % max delle suites (2.03.a)						...%				
2.04.a	X	X	X	X	X	X					
2.04.b	X	X	X	X	X	X					
2.04.c	X	X	X	X	X	X					
2.04.d											
2.04.e	X	X	X	X	X	X					
2.04.f											
2.04.g											
2.04.h											
2.04.i											
2.04.l											
2.04.m			X								
2.04.n											
2.05.a											
2.05.b											
2.05.c											
2.06.a											
2.06.b											
2.06.c				X							

2.07.a	illuminazione base	X	X	X	X	X	X
2.07.b	illuminazione razionale					X	X
2.07.c	pareti insonorizzate						X
2.07.d	collegamento a internet				X		X
2.07.e	collegamento TV satellitare o digitale				X		X
2.07.f	dotazione materiale illustrativo *	X	X				X
2.07.g	dotazione materiale illustrativo *			X			
2.07.h	dotazione materiale illustrativo *					X	X
2.07.i	sistema codificato di verifica della soddisfazione dell'ospite				X		X
2.08.a	riscaldamento tradizionale	X	X				
2.08.b	aria condizionata*					X	X
2.08.c	telefono con linea telefonica in camera		X*			X	X
2.08.d	telefono con linea telefonica in bagno						X
2.09.a	illuminazione base	X	X			X	X
2.09.b	illuminazione complementare					X	X
2.09.c	arredo base 1			X			X
2.09.d	arredo base 2	X	X				
2.09.e	dotazione materiali1	X	X				
2.09.f	dotazione materiali2				X		X

**NOTE:**

2.01	Per strutture preesistenti già destinate a ricettivo, nei dimensionamenti minimi delle camere è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a 4 o 5 stelle e 5 stelle lusso. Le superfici delle camere possono essere ridotte nella stessa misura in caso di esercizi alberghieri in attività che prevedano l'istallazione di bagni privati in camere che ne sono provviste.
2.01e *	Il letto aggiunto può essere inserito nelle camere di cui al punto 2.01.b per bambini e ragazzi appartenenti al nucleo familiare, per accompagnatori di persone diversamente abili, per accompagnatori di persone che espressamente lo richiedano, e dovrà essere rimosso entro il giorno successivo la liberazione della camera da parte dell'ospite.
2.02	per completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda e dotato di chiamata d'allarme.
2.02 ***	In alternativa al bagno in camera: lavabo e presa di corrente con specchio in camera, bagno comune di piano in misura di uno ogni quattro camere, con arrotondamento al difetto, per non più del 20% delle camere rispetto al n. complessivo
2.02 **	In alternativa al bagno in camera: lavabo e presa di corrente con specchio in camera, bagno comune di piano in misura di uno ogni quattro camere con arrotondamento al difetto, per non più del 40% delle camere rispetto al n. complessivo

2.02 * - In alternativa al bagno in camera: bagno comune di piano in misura di uno ogni quattro camere, con arrotondamento al difetto, per non più del 60% delle camere rispetto al n. complessivo
2.03.b= In alberghi a 4 stelle che dovessero avere un numero inferiore alle 100 camere è obbligatoria comunque l' suite;> le percentuali si applicano con arrotondamenti per difetto.
2.04 b, 2.04 d, 2.04 f, 2.04 i * - In alternativa alle previste dotazioni minime possono essere utilizzati arredi funzionalmente equivalenti
2.07a - Illuminazione di base composta da: 1 punto luce centrale o a parete, con relativo apparecchio illuminante comandato sia dall'ingresso che dal letto, una lampada (o applique) su ogni comodino, una presa a disposizione in prossimità del tavolo o scrivania oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni della camera (TV, PC, frigo)
2.07b - Illuminazione razionale composta dalla dotazione di cui al punto precedente a cui vanno aggiunti: 1 punto luce centrale o a parete, o perimetrale indiretta (diffusa), con relativo apparecchio o apparecchi illuminanti comandati sia dall'ingresso che dal letto, una lampada (o applique) e una presa su ogni comodino oltre quella necessaria al funzionamento della lampada o applique, una ulteriore presa a disposizione in prossimità del tavolo o scrivania oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni della camera (TV, PC, frigo). Gli interruttori delle lampade da comodino o applique dovranno avere il potenziometro per regolazione intensità luminosa
2.07.g * - Documentazione di presentazione dell'albergo in inglese oltre l'italiano, compreso: Welcom kit (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento)
2.07.h * - Documentazione di presentazione dell'albergo in due lingue oltre l'italiano (di cui una inglese), compreso: Welcom kit (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento), occorrente per scrivere, posacenere, materiale lustrascarpe.
2.07.i * - Documentazione di presentazione dell'albergo in tre lingue oltre l'italiano (di cui una inglese), compreso: Welcom kit (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento), pubblicazione eventi, occorrente per scrivere, posacenere, materiale lustrascarpe.
2.08.c * - In alternativa al telefono: citofono con interfono collegato alla portineria-reception
2.08.b * - Aria condizionata nelle camere, ovvero tutte le camere devono essere provviste di aria condizionata con controllo di temperatura estiva ed invernale regolabile all'interno della camera direttamente dall'ospite a quote altimetriche inferiori a 500 mt. sul livello del mare.
2.09.a - Illuminazione base composta da: 1 punto luce centrale o a parete (con relativa lampada o applique) comandato o dall'esterno o dall'interno del bagno, una lampada in prossimità dello specchio, una presa a disposizione in prossimità del lavabo oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni del bagno (phone, ecc...), pulsante o similare per chiamata di allarme in prossimità della vasca o doccia
2.09.b - Illuminazione complementare aggiuntiva a quella di base composta da: 1 punto luce a parete (con relativa lampada o applique) comandato dall'interno del bagno, una presa a disposizione in prossimità del lavabo oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni del bagno (phone, aria calda asciugamani, ecc...)
2.09.c - Arredo base 1 costituito da: lavabo, vaso all'inglese, cassetta a cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio, acqua calda e fredda comandata con miscelatore, apparecchio phon a muro, cestino rifiuti.

2.09.d - Arredo base costituito da: lavabo, vaso all'inglese, bidet (o in alternativa Water-Bidet ecc...), cassetta a cacciata, vasca da bagno o doccia, specchio, acqua calda e fredda, cestino rifiuti.

2.09.e - Biancheria da bagno costituita da un set per persona composto di: 3 tipi di asciugamani, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagno schiuma.

2.09.f - Biancheria da bagno costituita da un set per persona composto di: 3 tipi di asciugamani, accappatoio, salviette, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagno schiuma, sali da bagno, cuffia per doccia

ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

A3		CLASSIFICAZIONE							
IMPIANTI, INFRASTRUTTURE PER IL COMFORT DEGLI SPAZI COMUNI E LOCALI COMPLEMENTARI		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso		
3.01	Dimensionamento spazi comuni		X	maggiorata del 10%	maggiorata del 30%	maggiorata del 40%	maggiorata del 50%		
3.02							X		
3.03									
3.04.a	bagni comuni e bagni di cortesia	X	X	X			X		
3.04.b		X	X	X	X	X	X	X	
3.05.a	arredo e complementi spazi comuni			ogni 10 mq.	ogni 20 mq.	ogni 25 mq.	ogni 25 mq.		
3.05.b		X	X	X	X	X	X		
3.05.c		X	X	X	X	X	X		
3.05.d		X	X	X	X	X	X		
3.06.a	arredi complementari negli spazi comuni, segnaletica	X	X	X					
3.06.b					X				
3.06.c		1	1	2	3	4	4		
3.06.d			X	X	X	X	X	X	
3.06.e						X	X	X	



3.06.f	Ed.	Insegna principale	X	X	X	X	X	X	X
--------	-----	--------------------	---	---	---	---	---	---	---

**NOTE:**

3.01 - per le strutture ricettive già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in deroga alle misure previste per la superficie per i locali comuni di ricevimento di cui all'allegato A3 è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a 4 o 5 stelle e 5 stelle lusso

3.04.a - In quantità come previsto in tabella A1 per alberghi a 1, 2, 3 stelle

3.04.b - Dislocati al piano di ingresso hotel, nei pressi del ricevimento, presso la sala colazione, presso le sale conferenze, presso ogni gruppo di locali complementari

3.05.c - In alternativa collegamento internet in camera .

ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RESIDENCES

A4		PRESTAZIONI, SELEZIONE DEL PERSONALE, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLA STRUTTURA RICETTIVA			
CLASSIFICAZIONE					
		2 stelle	3 stelle	4 stelle	
4.01.a	Servizio ricevimento, portineria, informazioni	H	07.00-23.00	24	
4.01.b		Lingue straniere correttamente parlate	1	2	
4.01.c	Durata minima soggiorno	3 gg.	3 gg.	3 gg.	
4.02	Portiere di notte			X	
4.03	Custodia valori centralizzata				
4.04.a	Trasporto bagagli	Esterno (dal mezzo di arrivo)			
4.04.b		Interno			
4.05.a		in sala apposita		X	
4.05.b	Prima colazione	in sala comunque destinata	X		
4.05.c		in camera a richiesta			
4.06.a	Durata servizio bar	H in apposito locale	8,00	12,00	
4.06.b		H di servizio in camera			
4.07	Divise differenziate per ogni servizio				
4.08	Cambio biancheria bagno		servizio a richiesta	ogni 3 notti	giorni alterni
4.09	Cambio biancheria letto		servizio a richiesta	ogni 3 notti	giorni alterni
4.10	Servizio lavanderia strena				servizio a richiesta
4.11	Servizio pulizia camere e/o locali accessori		servizio a richiesta	servizio a richiesta	servizio settimanale
4.12	Servizio parcheggio in autorimessa				X

**NOTE:**

4.01 - Servizio ricevimento, portineria, informazioni assicurato in ore (H) da personale "addeito" ovvero da persona/e (titolare, dipendente, coadiuvatore...) assegnata ad uno specifico servizio in via esclusiva che non può essere impegnata contemporaneamente e stabilmente in altri servizi.

4.05.b - Sala comunque destinata al servizio di prima colazione, che fuori degli orari previsti viene dedicata ad altre attività e/o servizi compatibili

4.12 - Servizio di parcheggio e autorimessa per veicoli della clientela a cura del personale addetto, in garage dell'esercizio o in garage convenzionato assicurato: dalle 16 alle 24 ore per i 4 stelle



ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RESIDENCES

**IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPONENTI PER IL COMFORT DELLE UNITA' ABITATIVE**

**CLASSIFICAZIONE**

A5	CLASSIFICAZIONE			
	2 stelle	3 stelle	4 stelle	4 stelle
5.01.a	8 mq.	8 mq.	8 mq.	8 mq.
5.01.b	14 mq.	14 mq.	14 mq.	14 mq.
5.01.c	8-16 mq.	8-16 mq.	8-16 mq.	8-16 mq.
5.01.d	6 mq.	6 mq.	6 mq.	6 mq.
5.02.a	X	X	X	X
5.02.b	X	X	X	X
5.03.a	X	X	X	X
5.03.b	X	X	X	X
5.03.c	X	X	X	X
5.03.d	X	X	X	X
5.03.e	X	X	X	X
5.03.f	X	X	X	X
5.03.g	X	X	X	X
5.03.h	X	X	X	X
5.04.a	X	X	X	X
5.04.b	X	X	X	X
5.04.c	X	X	X	X
5.05.a				X
5.05.b		X		
5.05.c				
5.06.a	X			
5.06.b	X	X	X	X
5.06.d			X*	X
5.06.e			X*	X
5.06.f				X

5.07.a		riscaldamento tradizionale	X	X	
5.07.b	Impianti complementari	aria condizionata *			X
5.07.c		telefono con linea telefonica nell'appartamento			X
5.08.a		illuminazione base	X	X	X
5.08.b		arredo base 1			X
5.08.c	Arredo, complementi ed impianti bagno	arredo base 2	X	X	
5.08.d		dotazione materiali 1			X
5.08.e		dotazione materiali 2	X	X	

**NOTE:**

- 5.01 - Per le strutture ricettive già autorizzate alla data di entrata in vigore el presente Regolamento , in deroga alle misure previste per la superficie delle camere a un letto e delle camere a due o piu' letti è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate a due e tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a 4 stelle. Le superfici delle camere possono essere ridotte nella stessa misura in caso di strutture in attività che prevedano l'istallazione dei bagni privati in camere che ne sono sprovviste.
- 5.03 b, 5.03 d, 5.03 f\* - In alternativa alle previste dotazioni minime, possono essere utilizzati arredi funzionalmente equivalenti
- 5.06a - Illuminazione di base composta da: 1 punto luce centrale o a parete, con relativo apparecchio illuminante comandato sia dall'ingresso che dal letto, una lampada (o applique) su ogni comodino, una presa a disposizione in prossimità del tavolo o scrivania oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni dell'appartamento (TV, PC, frigo)
- 5.06.d\*, 5.06.e\* - Collegamenti facoltativi
- 5.08.f \* - Documentazione di presentazione dell'albergo in inglese oltre l' italiano, compreso: Welcom kit (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento)
- 5.07.c \* - In alternativa al telefono: citofono con interfono collegato alla portineria-reception
- 5.07.b \* - Aria condizionata nelle unità abitative e nelle camere, ovvero tutte devono essere provviste di aria condizionata con controllo di temperatura estiva ed invernale regolabile all'interno della camera direttamente dall'ospite a quote alimetriche inferiori a 500 mt. sul livello del mare.
- 5.08.a - Illuminazione base composta da: 1 punto luce centrale o a parete (con relativa lampada o applique) comandato o dall'esterno o dall'interno del bagno, una lampada in prossimità dello specchio, una presa a disposizione in prossimità del lavabo oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni del bagno (phone, ecc...), pulsante o similare per chiamata di allarme in prossimità della vasca o doccia
- 5.08.b - Arredo base 1 costituito da: lavabo, vaso all'inglese, cassetta a cacciata, bidet, specchio, acqua calda e fredda comandata con miscelatore, apparecchio phon a muro, lavatrice
- 5.08.c - Arredo base 2 costituito da: lavabo, vaso all'inglese, bidet (o in alternativa Water-Bidet ecc...), cassetta a cacciata, vasca da bagno o doccia, specchio, acqua calda e fredda, lavatrice



5.08.d - Biancheria da bagno costituita da un set per persona composto da: 3 tipi di asciugamani, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagno schiuma.

5.08.e - Biancheria da bagno costituita da un set per persona composto da: 3 tipi di asciugamani, accappatoio, salviette, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagno schiuma, sali da bagno, cuffia per doccia.

ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RESIDENCES

A6		IMPIANTI, INFRASTRUTTURE PER IL COMFORT DEGLI SPAZI COMUNI E LOCALI COMPLEMENTARI			
		CLASSIFICAZIONE			
		2 stelle	3 stelle	4 stelle	
6.01	ristorazione	bar in locale appositamente attrezzato, provvisto di bancone e retrobanco separato e distinto da altri servizi comuni, dotato di possibilità di offrire anche la ristorazione veloce, specie nelle strutture sprovviste di ristorante			X*
6.02		ristorante posto in locale appositamente attrezzato, separato e distinto dagli altri locali comuni, servito da idoneo locale cucina			X*
6.03		bagni di cortesia			X*
6.04.a	Impianti complementari negli spazi comuni, segnaletica	riscaldamento tradizionale	X	X	
6.04.b		aria condizionata			X
6.04.c		punto telefonico al bar o ristorante			X*
6.04.d		ascensori in residences aventi più di due livelli	X	X	X
6.04.e		montacarichi o ascensore di servizio riservato			X*
6.04.f		insegna principale	X	X	X
6.04.g		attrezzature sportive complementari*			X

**NOTE:**

6.04.c - In apposite cabine, in locale dedicato con opportune separazioni acustiche in ogni postazione, in apposito locale comunicazioni unitamente ai collegamenti on-line con opportune separazioni acustiche

6.04.d - Nei residences con due livelli deve essere comunque garantita l'accessibilità, un ascensore deve essere idoneo ad ospitare persone diversamente abili con carrozzina.

6.04.f - Insegna principale posta in posizione di maggior visibilità rispetto all'intorno.

6.04.g - Attrezzature sportive complementari possono essere: 1) piscina coperta, 2) piscina scoperta, 3) campi da tennis; (nel rispetto delle norme statali e regionali in materia)



ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER I MOTELS

A7	PRESTAZIONI, SELEZIONE DEL PERSONALE, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLA STRUTTURA RICETTIVA MOTEL
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	
UNICA CLASSIFICAZIONE = oltre ai requisiti minimi presenti in tabella, deve essere garantito un servizio di assistenza automobilistica e di rifornimento carburanti, sito nel raggio di 300 m dalla struttura ricettiva, a gestione diretta o in convenzione	
7.01.a	Servizio ricevimento, portineria, informazioni
7.01.b	Lingue straniere correttamente parlate
7.02	Portiere di notte
7.03	Durata servizio bar
7.04	Cambio biancheria bagno
7.05	Cambio biancheria letto
7.06	Servizio pulizia camere e/o locali accessori
7.07	Servizio di autorimessa o rimessaggio per almeno il 50 % delle camere

**NOTE:**

7.01 - Servizio ricevimento, portineria, informazioni assicurato in ore (H) da personale "addetto" ovvero da persona/e (titolare, dipendente, coadiutore...) assegnata ad uno specifico servizio in via esclusiva che non può essere impegnata contemporaneamente e stabilmente in altri servizi.

7.07 - Servizio di parcheggio e autorimessa per veicoli della clientela a cura del personale addetto, in garage dell'esercizio o in garage convenzionato assicurato: dalle 16 alle 24 ore



ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER I MOTELS

IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE	
A8	<p><b>CLASSIFICAZIONE</b></p> <p>UNICA CLASSIFICAZIONE = oltre ai requisiti minimi presenti in tabella, deve essere garantito un servizio di assistenza automobilistica e di rifornimento carburanti, sito nel raggio di 300 m dalla struttura ricettiva, a gestione diretta o in convenzione</p>
8.01.a	Camera Singola 8 mq.
8.01.b	Camera Doppia 14 mq.
8.01.c	Possibilità letto aggiunto* 18 mq.
8.01.d	Camera da più posti letto incremento rispetto al punto 8.01.b (mq. x posto letto in più) 6 mq.
8.02	Locale bagno privato nelle camere
8.03.a	letto (singolo o doppio) X
8.03.b	comodino per ogni posto letto* X
8.03.c	1 sedia o poltroncina per ogni p. letto X
8.03.d	1 tavolino o 1 scrivania* X
8.03.e	1 armadio a due ante X
8.03.f	1 specchio* X
8.03.g	1 cestino rifiuti X
8.03.h	1 lampada o applique da tavolo X
8.03.i	1 sgabello per bagagli* X
8.03.l	mobile frigorifer X
8.03.m	apparecchio televisivo X
8.03.n	apparecchio PC X
8.04.a	1 poltrona 1 per ciascun p. letto X
8.04.b	1 tavolo basso X
8.04.c	1 mobile a scaffali o vetrina o comò X
8.05.a	illuminazione base X
8.05.b	collegamento on-line X
8.05.c	collegamento TV satellitare o digitale X
8.05.d	dotazione materiale illustrativo* X



8.06.a	Impianti complementari	riscaldamento tradizionale	X
8.07.a		illuminazione base	X
8.07.b	Arredo, complementi ed impianti bagno	arredo base	X
8.07.c		dotazione materiali	X

**NOTE:**

8.01 - N.B. Per le strutture ricettive già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in deroga alle misure previste per la superficie delle camere a un letto e delle camere a due o più letti, è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25%. Le superfici delle camere possono essere ridotte nella stessa misura in caso di strutture in attività che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne sono sprovviste.

8.01c \* - Il letto aggiunto può essere inserito per bambini e ragazzi appartenenti al nucleo familiare, per accompagnatori di persone diversamente abili, per accompagnatori di persone che espressamente lo richiedano

8.02 \*\*\* - In alternativa al bagno in camera: lavabo e presa di corrente con specchio in camera, bagno comune di piano in misura di uno ogni quattro camere, con arrotondamento per difetto, per non più del 20% delle camere rispetto al n. complessivo

8.02 \*\* - In alternativa al bagno in camera: lavabo e presa di corrente con specchio in camera, bagno comune di piano in misura di uno ogni quattro camere, con arrotondamento per difetto, per non più del 40% delle camere rispetto al n. complessivo

8.02 \* - In alternativa al bagno in camera: bagno comune di piano in misura di uno ogni quattro camere, con arrotondamento per difetto, per non più del 60% delle camere rispetto al n. complessivo

8.03 b, 8.03 d, 8.03 f, 8.03 i \* - In alternativa alle previste dotazioni minime, possono essere utilizzati arredi funzionalmente equivalenti

8.05a - Illuminazione di base composta da: 1 punto luce centrale o a parete, con relativo apparecchio illuminante comandato sia dall'ingresso che dal letto, una lampada (o applique) su ogni comodino, una presa a disposizione in prossimità del tavolo o scrivania oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni della camera (TV, PC, frigo)


8.05.d \* - Documentazione di presentazione della struttura in inglese oltre l'italiano, compreso: Welcom kit (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento)

8.07.a - Illuminazione base composta da: 1 punto luce centrale o a parete (con relativa lampada o applique) comandato o dall'esterno o dall'interno del bagno, una lampada in prossimità dello specchio, una presa a disposizione in prossimità del lavabo oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni del bagno (phone, ecc...), pulsante o similare per chiamata di allarme in prossimità della vasca o doccia

8.07.b - Arredo base costituito da: lavabo, vaso all'inglese, bidet (o in alternativa Water-Bidet ecc...), cassetta a cacciata, vasca da bagno o doccia, specchio, acqua calda e fredda

8.07.c - Biancheria da bagno costituita da un set per persona composto da: 3 tipi di asciugamani, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagno schiuma, cuffia per doccia





ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER I MOTELS

A9		IMPIANTI, INFRASTRUTTURE PER IL COMFORT DEGLI SPAZI COMUNI E LOCALI COMPLEMENTARI	
		<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>UNICA CLASSIFICAZIONE</b> - oltre ai requisiti minimi presenti in tabella, deve essere garantito un servizio di assistenza automobilistica e di rifornimento carburanti, sito nel raggio di 300 m dalla struttura ricettiva, a gestione diretta o in convenzione
9.01.a		riscaldamento tradizionale	X
9.01.b	Impianti complementari negli spazi comuni, segnaletica	ascensori in edifici aventi più di due livelli	X
9.01.c		insegna principale	X

**NOTE:**

9.01.b - Nei residences con due livelli deve essere comunque garantita l'accessibilità, un ascensore deve essere idoneo ad ospitare persone diversamente abili con carrozzina

9.11.c - Insegna principale posta in posizione di maggior visibilità rispetto all'intorno.



Targa per strutture ricettive alberghiere (fac-simile)

1	3	2
4		
5		
6		
7	8	

DIMENSIONI MINIME FORMATO A4 (cm. 21 x 29,7) IN OTTONE SATINATO CON BORDATURA MOLATA-SCRITTA CON LETTERE SINGOLE DI COLORE NERO O BLEU SCURO

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Logo della struttura (facoltativo)   |
| 2 | Logo della eventuale catena o circuito di appartenenza (facoltativo)                               |
| 3 | Tipologia della struttura (Hotel, Motel, Residenza Turistico Alberghiera, Residence ecc.)          |
| 4 | Denominazione della struttura  |
| 5 | Indicazione delle stelle   |
| 6 | Eventuale specificazione aggiuntiva  |
| 7 | Spazio riservato a riferimenti autorizzativi o altro (facoltativo)                                 |
| 8 | Spazio riservato ad eventuali adesioni a categorie varie su marchi di qualità ecc... (facoltativo) |

